

Delibera n. 3/2022 Presidenziale del 13.04.2022

OGGETTO: Affidamento servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio)

IL PRESIDENTE

PREMESSO

che l'Art. 43 del vigente regolamento per la nomina e funzionamento del Consiglio testualmente recita: *“(Copertura assicurativa) Il Consigliere o un designato esterno per incarico specifico, durante l'espletamento del mandato o dell'incarico e negli spostamenti per raggiungere la sede di convocazione, è coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni, invalidità temporanea, permanente e morte. All'uopo il Consiglio dell'Ordine stipula idonea polizza aggiornabile con l'inserimento degli incarichi esterni. Costituiscono atti probatori per le procedure di comunicazione ai fini della attivazione della copertura assicurativa: •Il mandato delle cariche istituzionali: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere. •Le convocazioni del Consiglio dell'Ordine e/o delle Commissioni – Gruppi di lavoro. •Le convocazioni effettuate dagli Enti.”*

che, pertanto, esiste la necessità di procedere, senza indugio, all'acquisizione di Contratti Assicurativi dei rischi e di responsabilità, anche solo potenziali, a tutela dell'interesse pubblico dell'Ordine, in particolare una polizza Kasco per Consiglieri/dipendenti in missione, una polizza RC Patrimoniale (contabile, amministrativa e erariale) e una polizza per la tutela legale;

che nell'ultima seduta di Consiglio si è stabilito di selezionare le proposte più vantaggiose di primarie compagnie di assicurazioni, con l'ausilio di un esperto in materia (Broker) da individuarsi previo avviso pubblico con acquisizione di manifestazione d'interesse da parte degli operatori del settore;

Considerato che le attività di individuazione dei rischi, di predisposizione dei capitoli per la migliore copertura e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze consigliano, da parte di questo Ordine, di giovare della collaborazione di un broker assicurativo (figura disciplinata dall'articolo 109, comma 2, lettera b), D.Lgs. 07.09.2005 N. 209) laddove le professionalità specifiche non sono presenti tra il personale e lo stesso Consiglio dell'Ordine;

Preso atto che, all'esito dell'avviso pubblico per l'affidamento del servizio di assistenza, consulenza e brokeraggio assicurativo, è pervenuta una sola istanza e nello specifico **di A.I.C. Broker srl con sede in Pineto (TE) alla via Petrarca n. 6, P. IVA 01747130670;**

Richiamato l'art. 13 del vigente regolamento PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE E SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E DI LAVORO AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO che, a seguito dell'emendamento approvato testualmente recita: *“Nei casi di urgenza, il Presidente può provvedere direttamente all'acquisto di beni e servizi come al conferimento degli incarichi, con propria determinazione salvo ratifica del provvedimento assunto nella prima seduta utile del consiglio direttivo;”*

Vista la L. 18 febbraio 1989, n. 56. “Ordinamento della professione di psicologo”;

Visto il regolamento per l’amministrazione e di contabilità dell’Ordine;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» come recentemente modificato con il D.L. 16-7-2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che testualmente recita: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”

Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che « Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria; [...]»;

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, il quale prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

Considerato che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.;

Precisato:

che, in osservanza dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», questo Ente ha individuato il Tesoriere dell’Ordine, quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento del servizio in parola, vista l’assenza di conflitto di interesse;

che l’affidamento in oggetto è finalizzato a conferire ad un Intermediario Assicurativo la gestione dei contratti assicurativi per i rischi di cui si è detto in precedenza;

che la durata contrattuale prevista, pari a 36 (trentasei) mesi;

che, alla luce di quanto riportato nell’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, il costo del servizio, per l’Ente, è un onere indiretto e che le commissioni saranno erogate all’Intermediario assicurativo (Broker) dalle Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei servizi assicurativi e comunque solo dopo il perfezionamento del contratto;

Verificato che il broker assicurativo A.I.C. srl con sede legale in via Petrarca, 6, Pineto (TE) P. IVA 01747130670, codice attività 66.22.01, tel. 085-8930995, mail info@aicbroker.com, Pec. aicbroker@pec.it, nella qualità di impresa esercitante l’attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. no 209/05 è in possesso dei:

- Requisiti generali di cui all'art. 80
- assenza di conflitto di interessi;
- Idoneità professionale;
- Capacità economica e finanziaria;
- Capacità tecnica e professionale

Verificato inoltre che, anche alla luce della posizione espressa dell'ANIA - Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, l'intervento dell'operatore economico (Intermediario Assicurativo - Broker) non incide in termini di aggravio sull'ammontare dell'appalto;

Vista in proposito anche la sentenza n. 397 del 26 luglio 2006 del Tar di Pescara, nella quale si ritiene che il "Broker", eliminando la necessità dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione vincitrice della successiva gara, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

Udito il RUP e attesa l'urgenza,

DELIBERA

Le motivazioni espresse in premessa si hanno qui integralmente richiamate:

1. di affidare il servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio), diretto all'assistenza e l'intermediazione delle polizze assicurative di cui si è detto in premessa, all'operatore economico **A.I.C. srl con sede legale in via Petrarca, 6, Pineto (TE) P. IVA 01747130670, codice attività 66.22.01, te. 085-8930995, mail info@aicbroker.com, Pec. aicbroker@pec.it;**
2. che l'incarico sarà svolto senza alcun onere diretto a carico di questa Amministrazione o dei soggetti assicurati, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla Società sopraindicata, sarà interamente posta a carico della/le Compagnia/e di Assicurazioni che risulterà/anno aggiudicataria/e, nella percentuale del premio di assicurazione indicata nell'offerta e riportata nel contratto;
3. che l'incarico avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;
4. che A.I.C. BROKER srl assume l'impegno di assistere questo Ente nella gestione delle polizze assicurative in essere e che andranno ad essere stipulate nel corso di validità dell'incarico stesso;
5. che, con A.I.C. BROKER sarà stipulato regolare contratto, giusto disciplinare pubblicato unitamente all'avviso e che, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, la stipula dello stesso, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio tramite posta elettronica certificata;
6. che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applicherà il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
7. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ordine nella sezione bandi di gara e contratti, ai sensi della normativa sulla trasparenza;

8. di portare il presente provvedimento a ratifica del prossimo Consiglio dell'Ordine, nei termini previsti dall'art. 13 del regolamento PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE E SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E DI LAVORO AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO.



Il Presidente
(Prof. Enrico Perilli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Perilli".